

Regolamento per le borse di studio/ricerca (aggiornato dall'Assemblea dei Soci del 18-4-24)

Art. 1 - Finalità

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), ai sensi dell'art.1 del proprio Statuto, conferisce borse di studio/ricerca, finalizzate ad attività di formazione post-diploma universitario, post-laurea e post-dottorato di ricerca e a promuovere la preparazione di esperti ricercatori nel settore delle Telecomunicazioni.

Art. 2 - Tipologia e durata delle borse

Le borse di studio/ricerca si configurano come borse per diplomati universitari, laureati, o per ricercatori post-doc a seconda della specifica finalità perseguita, così come specificato nel precedente art. 1.

Il numero delle borse di studio/ricerca da bandire, il loro importo, la durata e l'area di ricerca sono determinati dall'Assemblea dei Soci del Consorzio anche su proposta del Consiglio Scientifico o di una delle Unità di Ricerca, o delle Sezioni, o dei Laboratori di Ricerca del Consorzio.

Le borse di studio/ricerca sono conferite in seguito a selezioni per titoli, integrate eventualmente da prove scritte e/o da un colloquio, secondo le indicazioni fornite dalle sopra citate Strutture proponenti e con le modalità stabilite nel bando, ove saranno indicati il titolo di studio richiesto e gli eventuali limiti d'età.

La partecipazione è aperta ai cittadini italiani e stranieri.

Le borse di studio/ricerca possono essere conferite anche tramite assegnazione diretta previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La durata e le modalità di un eventuale rinnovo sono stabilite dai singoli bandi. Il rinnovo della borsa, su indicazione delle Strutture proponenti e previa presentazione da parte del borsista di una relazione sull'attività di ricerca svolta, dovrà essere approvato dal Consiglio Scientifico e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Commissioni

Le Commissioni giudicatrici sono composte di norma da due membri di comprovata

esperienza, nominati o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del CNIT.

Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato delle eventuali prove scritte e/o del colloquio sostenuti dai candidati. Ferma restando l'autonomia della Commissione, la valutazione dei titoli e delle prove sarà diretta ad accertare, in rapporto alle borse messe a concorso, l'attitudine dei candidati a svolgere compiti di ricerca nell'area specificata nel bando.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 4 - Adempimenti dei vincitori

Il conferimento delle borse viene comunicato ai vincitori dal Direttore del CNIT attraverso raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata utilizzando procedure informatiche.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali non facciano pervenire al CNIT, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa nonché l'eventuale documentazione richiesta, e coloro i quali, dopo aver accettato la borsa, non diano inizio, senza giustificato motivo, all'attività di ricerca prevista entro il termine stabilito nella lettera di conferimento.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere successivamente assegnate, per il restante periodo, a candidati risultati idonei, secondo il giudizio della Commissione.

Art. 5 - Corresponsione della borsa

Le borse di studio/ricerca vengono erogate di norma in rate mensili posticipate.

La prima rata è erogata previa comunicazione dell'inizio dell'attività da parte del Responsabile della Struttura (Unità di Ricerca/Sezione/Laboratorio) del Consorzio presso cui si svolge l'attività di ricerca.

Il vincitore della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegue senza giustificato motivo regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato

decaduto dall'ulteriore godimento della borsa, con motivato provvedimento del Direttore del CNIT.

Il provvedimento di cui al precedente comma viene adottato dal Direttore del CNIT su proposta del Responsabile della Struttura presso cui si svolge la ricerca, interpellato l'interessato.

Il godimento della borsa di studio/ricerca è sospeso in via temporanea nel caso che l'assegnatario debba assolvere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese o per altro grave motivo. In tal caso la corresponsione della borsa viene sospesa con decorrenza dalla data di interruzione.

Agli assegnatari che siano autorizzati dal Direttore a spostarsi per motivi inerenti la propria attività, può essere erogato un trattamento di missione in accordo con le modalità specificate nel Regolamento missioni del CNIT.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi CNIT.

Le borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa sui redditi assimilati al lavoro dipendente come determinato dall'art. 47 e ss. del TUIR.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, ne' a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini delle carriere, ne' a diritto alcuno per la costituzione di un rapporto di lavoro con CNIT.

Art. 6 - Assicurazioni

Il borsista è assicurato contro gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento dell'attività oggetto della borsa e contro eventuali danni materiali arrecati agli strumenti connessi all'attività di ricerca, attraverso apposite polizze assicurative con oneri a carico di CNIT.